

TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice

Nella persona del Dott. Andrea Canepa
nel procedimento iscritto al n. 8073/2024 R.G.
all'esito dell'udienza tenuta in data 20 Gennaio 2026 con le modalità cartolari di cui
all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **8073/2024** del ruolo generale degli affari contenziosi e
vertente tra:

- Parte_1 in persona dell'Amministratore *pro – tempore*
rappresentato e difeso dall'**Avv. Ezio TURSI**;

- *attore*;

e

- CP_1 n persona del legale rappresentante *pro – tempore*
rappresentata e difesa dall'**Avv. Luca BERNI**;

- *convenuta*;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il **Parte_1** attore e committente chiedeva la risoluzione per inadempimento di un contratto di appalto stipulato con la controparte nonché la restituzione del deposito cauzionale corrisposto ed il risarcimento del danno.

Si costituiva l'appaltatore che eccepiva l'esistenza di una clausola arbitrale e di una clausola derogatrice della competenza; nel merito chiedeva il rigetto dell'avversa pretesa e la chiamata in causa del progettista dei lavori e di una ditta subappaltatrice.

Sono fondate le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta ai sensi delle clausole n. 30 e 35 del contratto di appalto oggetto di giudizio.

Ancorché la parte attrice rivesta la qualità di consumatore va infatti sottolineato come la clausola n. 37 abbia preso in specifica considerazione tale aspetto contenendo l'espressa dichiarazione del committente circa l'intervenuta specifica trattativa avente ad oggetto ciascuna clausola negoziale; dichiarazione circostanziata che questo Giudice ritiene sufficiente per consentire, nel caso che ci occupa, la deroga alla normativa prevista a tutela del consumatore anche a fronte di un testo contrattuale prestampato redatto su carta intestata della convenuta.

La complessità della questione giuridica, suscettibile di interpretazioni plurime, giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

1) Dichiara la propria incompetenza.

2) Compensa integralmente le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Monza, 20 Gennaio 2026.

Il Giudice
Andrea Canepa

